

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La VI Commissione,

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha introdotto un regime agevolato per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati;

tale regime consiste nell'applicazione, ai predetti trasferimenti, dell'imposta del registro nella misura dell'1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa;

L'unica condizione prevista dalla citata disposizione per la fruizione dell'agevolazione consiste nell'utilizzazione edificatoria dell'area entro il termine di 5 anni successivi al trasferimento;

la circolare del ministero delle finanze n. 1 del 2001 ha precisato, al riguardo, che « da una prima lettura... sembra emergere un nesso funzionale tra i trasferimenti di beni immobili e la utilizzazione edificatoria dell'area nella quale l'immobile è ricompreso. Così che l'utilizzazione economica dell'area (già in possesso dell'acquirente) anziché dell'immobile oggetto del trasferimento sembra porsi come condizione per fruire dell'agevolazione. Ne consegue che l'aliquota dell'1 per cento è applicabile ai soli trasferimenti di immobili, ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, che siano funzionali all'utilizzazione edificatoria dell'area stessa, altrimenti impedita da cause ostative preesistenti quali, ad esempio, la disponibilità da parte dell'acquirente di una superficie inferiore a quella minima richiesta dal piano particolareggiato per l'edificabilità »;

l'esplicita ammissione, contenuta nella circolare, per cui l'amministrazione finanziaria non sarebbe pervenuta ad una interpretazione certa della disposizione ri-

chiamata, limitandosi ad una « prima lettura », che sembra preludere ad una successiva ed eventualmente contrastante valutazione, suscita forti perplessità in quanto potrebbe determinare una situazione di incertezza del quadro normativo;

quanto ai contenuti della interpretazione offerta nella circolare, non risulta condivisibile l'affermazione per cui, ai fini della fruizione della agevolazione, l'area interessata dovrebbe essere già in possesso del soggetto acquirente;

tale interpretazione potrebbe determinare una significativa riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma di legge, non riconducibile al dettato della stessa, in quanto precluderebbe l'accesso al regime agevolato ai soggetti non proprietari che intendano subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati;

impegna il Governo

a chiarire espressamente, onde evitare possibili equivoci, che la disposizione richiamata deve intendersi nel senso che la fruizione del regime agevolato non è subordinata alla condizione del previo possesso dell'area interessata, specificando conseguentemente che l'accesso al medesimo regime è consentito sia ai soggetti non proprietari che intendano subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati, sia ai proprietari di beni immobili compresi nel piano destinati alla edificazione o cessione e realizzazione delle aree a *standard* ai fini della complessiva attuazione del piano stesso;

a specificare che il termine « piani particolareggiati comunque denominati » comprende qualunque tipo di piano urbanistico attuativo, o ad esso assimilato, del piano regolatore generale;

a precisare che, affinché la condizione per cui l'utilizzazione edificatoria dell'area interessata deve realizzarsi entro cinque anni possa intendersi soddisfatta, è sufficiente il rilascio della concessione edificatoria e l'inizio dei relativi lavori.

(7-00009)

« Antonio Pepe, Foti ».

L'VIII Commissione,

premessi che:

la legge 9 ottobre 2000 n. 285 inerente l'istituzione dell'Agenzia in vista delle Olimpiadi di Torino 2006, prevede una serie di norme e disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie finanziate dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e dai privati;

la realizzazione dei suddetti impianti e infrastrutture previste dalla legge implica la progettazione delle stesse seguita dall'affidamento e dall'esecuzione delle relative opere e, infine, il collaudo e l'accettazione delle opere da parte del Cio. Si tratta di attività e procedure complesse e articolate che si scontrano, purtroppo, con le condizioni difficili del contesto in cui vengono collocate (territorio montano, vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici) nonché, soprattutto, delle molteplici prescrizioni previste per le singole tipologie di impianti da realizzare;

l'insieme delle procedure di queste opere, urgenti e con scadenze precise pena l'impossibilità di poter celebrare i giochi olimpici, si scontra con le normative previste dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 « Legge quadro in materia di lavori pubblici e delle relative norme di attuazione »;

ora la necessità di dover contemporaneamente predisporre l'attuazione di un numero elevato di opere e l'esigenza di rispettare i tempi per consentire lo svolgimento dei Giochi olimpici nel 2006, impone al Governo di adottare scelte che rispondano alle richieste poc'anzi avanzate;

questa azione è fortemente richiesta dal fatto che parte degli impianti e delle infrastrutture deve essere realizzata entro la stagione invernale 2004/2005 e, in alcuni casi, già nella stagione 2003/2004. Sotto questo profilo la legge 11 febbraio n. 109, dal canto suo, non offre, ad oggi, gli strumenti necessari per affrontare con tempestività ed adeguatezza un impegno così rilevante;

impegna il Governo

ad adottare lo strumento più idoneo — ad esempio un decreto o una proposta di revisione complessiva della legge — per affrontare con tempestività, nel rispetto della trasparenza e della regolarità delle procedure i problemi legati alla realizzazione delle opere previste dalla legge che disciplina lo svolgimento delle Olimpiadi di Torino 2006;

al contempo, vanno favorite quelle misure finalizzate a consentire risparmi di tempo nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione delle opere, ad estendere la possibilità di ricorrere ad istituti già previsti dalla normativa vigente, ad evitare l'inutile sovrapposizione di controlli nei confronti dell'Agenzia e, soprattutto, vanno risolti alcuni dubbi interpretativi legati all'applicazione combinata della legge relativa agli interventi per i Giochi olimpici e della legge quadro in materia di lavori pubblici.

(7-00008) « Merlo, Osvaldo Napoli, Chianale, Buglio, Nigra ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nelle aree produttive più avanzate del Paese, in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, negli ultimi anni, complessi fenomeni di carattere sociale ed economico — dalla frantumazione dei nuclei familiari residenti agli imponenti flussi migratori interni e stranieri, alla ricomposizione di nuclei familiari di lavoratori provenienti